



REGIONE  
PUGLIA

PROTOCOLLO USCITA

AOO\_027-394  
del 20/7/2020

Al Segretariato generale della Giunta Regionale

- e p.c. Al Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria  
Al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale  
Al Dirigente della Sezione Protezione Civile  
Al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino  
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale

REGIONE PUGLIA

Segreteria Generale della Giunta Regionale  
AOO\_022 - N. 1275  
del 23/07/2020  
Protocollo ingresso

LORO SEDI

Oggetto: DDL n. 78 del 18/06/2020 (codice Cifra PRC/SDL/2020/00022) "Istituzione dell'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile". Art. 7 L.R. n. 29/2011. Relazione.

All'esito dell'esame del disegno di legge n. 78/2020, tenuto conto della manifestazione di volontà espressa in sede deliberativa dalla Giunta regionale fondata precipuamente sul contenuto della relazione allo schema di disegno di legge resa dalle strutture proponenti e rilevato che risulta non richiesto, in quanto facoltativo, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c)<sup>1</sup>, del Regolamento regionale 24/3/2014 n. 5 "Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45", questo ufficio raccomanda che il prosieguo dell'iter di formazione del provvedimento sia accompagnato dal preliminare approfondimento da parte delle strutture regionali in indirizzo, cui la presente è inviata per conoscenza, dei profili di rispettiva competenza di seguito indicati.

1. Un primo profilo abbisognevole di approfondimento concerne la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, i metodi per la loro quantificazione e la copertura finanziaria: il DDL, infatti, è pervenuto a questo ufficio senza il referto tecnico vistato dalla Sezione Ragioneria. La norma finanziaria contenuta nell'articolo 9 del DDL, secondo la quale: "Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme del presente titolo non comportano nuove spese per il bilancio regionale in quanto si provvede, con successivi atti di Giunta regionale, mediante trasferimenti di fondi da apposito capitolo avente la denominazione 'Trasferimenti correnti verso l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - ARPRO'" non pare trovare piena corrispondenza nell'articolato e nella relazione di accompagnamento, la quale ultima non sembrerebbe contenere dati o indicazioni idonei a supportare la formulazione dell'articolo 9. Tale norma finanziaria, inoltre, andrebbe integrata con l'indicazione non soltanto della missione, programma, titolo, numero del capitolo e relativo stanziamento, a copertura delle spese che si stima potranno derivare dall'istituzione dell'ARPRO, ma anche delle risorse finanziarie dell'Agenzia (regionali, statali o comunitarie), del tipo di contabilità cui la stessa è tenuta.

<sup>1</sup> Art. 10, co. 2, lett. c), Reg. reg. n. 5/2014: "2. Al Collegio dei revisori dei conti, su richiesta della Giunta regionale, possono essere richiesti pareri sulle seguenti materie: (omissis)  
c) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni".



## REGIONE PUGLIA

2. Un secondo profilo riguarda la formulazione dell'articolo 2 (*Finalità e compiti dell'Agenzia*) che potrebbe definire meglio sia le competenze dell'Agenzia in rapporto a quelle della Sezione Protezione Civile e della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, che vengono mantenute ferme dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1, sia le forme di collaborazione e coordinamento con le strutture operative del "Sistema regionale di protezione civile" disciplinato dalla legge 12 dicembre 2019 n. 53. Ciò anche al fine di prevenire osservazioni analoghe a quelle che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha recentemente formulato sull'articolo della l.r. 53 disciplinante il COREM, circa il rischio di sovrapposizioni e confusione nella gestione delle emergenze nel territorio regionale. In ogni caso, il Sistema regionale di protezione civile, come definito dalla legge reg. cit., dovrà essere necessariamente adeguato a seguito dell'istituzione dell'ARPRO per definire raccordi, interconnessioni e collaborazioni tra le strutture, regionali e non, a vario titolo coinvolte in detta materia.
3. Altro profilo da focalizzare adeguatamente è il potere di indirizzo, coordinamento, programmazione, e controllo spettante alla Regione sulle agenzie: gli articoli 1 (*Istituzione*), comma 2, e 7 (*Controlli e vigilanza*) del DDL in esame potrebbero essere formulati in modo da rendere sostanziale ed incisivo l'indirizzo e la vigilanza regionali, prevedendo – ad esempio – sia l'approvazione obbligatoria da parte della Giunta Regionale della dotazione organica e dei piani annuali assunzionali che il Presidente dell'Agenzia adotta ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. f), sia il parere preventivo obbligatorio del Collegio dei revisori contabili sotto il profilo della sostenibilità della spesa di personale e degli equilibri di bilancio nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa. L'approvazione da parte della Giunta sulla scorta dell'istruttoria degli uffici regionali competenti, così come il parere preventivo obbligatorio del Collegio dei revisori contabili (da prevedersi al secondo comma dell'articolo 5), appaiono essenziali affinché l'ARPRO possa concorrere al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa regionale, come d'obbligo per qualsiasi ente strumentale ed organismo regionale.
4. A tale riguardo e nella medesima prospettiva appena indicata sarebbe opportuno attribuire al Collegio dei tre revisori contabili dell'Agenzia il compito di esaminare, sotto il profilo della regolarità contabile, tutti gli atti adottati dall'Agenzia comunicando tempestivamente i propri eventuali rilievi e osservazioni al Presidente, alla Giunta Regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale sulla gestione contabile o sulla regolarità dell'attività con riferimento a norme di legge e principi di buona amministrazione. Analogamente, sarebbe opportuno introdurre l'espressa previsione dell'approvazione obbligatoria da parte della Giunta Regionale, su proposta della Sezione Raccordo al sistema regionale e della Sezione, volta a volta, competente per materia) di tutti i regolamenti dell'Agenzia, quali i regolamenti di organizzazione, di contabilità, di reclutamento del personale, ecc.
5. Ulteriori profili che si segnalano all'attenzione delle Sezioni in indirizzo sono:
  - a. le modalità di reclutamento del Direttore amministrativo e dei tre responsabili operativi di cui è cenno all'articolo 4 comma 3 del DDL e la tipologia di rapporto contrattuale di lavoro da instaurare con i medesimi da parte dell'Agenzia (dirigenti e funzionari regionali dotati di professionalità, capacità e attitudini adeguate all'incarico da svolgere ovvero soggetti esterni all'Amministrazione regionale);
  - b. i compiti, la composizione e le modalità di designazione del "Comitato di indirizzo" di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b);
  - c. l'assenza nel DDL di una norma transitoria che assicuri l'operatività dell'Agenzia nelle more dell'adozione dei regolamenti e fino al completamento del proprio organico, mediante il distacco di personale regionale o l'avvalimento gratuito degli uffici regionali o degli enti dipendenti per l'esercizio delle funzioni di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo.

La Dirigente  
dott.ssa Emma Ruffino